

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

*(Artt. 9-10 del decreto legge 25.9.2001, n. 350,
convertito con modificazioni)*

SCHEDA DI LETTURA

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

(Artt. 9-10 del decreto legge 25.9.2001, n. 350,
convertito con modificazioni)

Disposizioni in materia di equalizzatore (art. 9)

Sono abrogate tutte le disposizioni che hanno introdotto e disciplinato il cosiddetto “equalizzatore fiscale”, utilizzato come strumento di rettifica ai fini della tassazione dei redditi di capitale, determinati con il metodo del risparmio gestito. L’abrogazione ha effetto dal 4 agosto 2001.

Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati (art. 10)

Sono apportate modifiche al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. In particolare, si prevede l’esclusione dall’imposta per gli interessi, premi ed altri frutti su obbligazioni, private e pubbliche, emesse in Italia, percepiti da soggetti residenti in Paesi esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni. Tale esclusione non si applica ai percettori residenti nei Paesi a fiscalità privilegiata.

La norma, escludendo solo i soggetti residenti nei cosiddetti paradisi fiscali (art. 76, comma 7-bis, del TUIR), amplia quindi il novero dei non residenti che possono beneficiare dell’esclusione. Si prevede inoltre la stessa esclusione dall’imposta per gli interessi, premi e altri frutti percepiti da:

- enti o organismi costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti nei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;
- Banche centrali, anche in relazione alle riserve ufficiali dello Stato, di paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purché tali Paesi non siano inclusi nella “*black list*” (Paesi a fiscalità privilegiata).

La norma prevede una dichiarazione, da parte dell’effettivo beneficiario dei proventi finanziari, nella quale si attesta il possesso dei requisiti per beneficiare dall’esclusione dall’imposta. La dichiarazione, in forma di autocertificazione (senza che si renda quindi necessaria la compilazione di un apposito modello per ottenere il beneficio), dovrà essere redatta in base alle modalità previste da uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 novembre 2001. La dichiarazione non ha effetti se siano state già presentate allo stesso intermediario, da parte del soggetto non residente, certificazioni con le stesse finalità.

Le disposizioni in oggetto si applicano agli interessi e gli altri frutti realizzati a partire dal 1° gennaio 2002, mentre, per l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, in attesa del decreto previsto dall’art. 76, c. 7-bis del TUIR, occorre far riferimento al decreto ministeriale 24 aprile 1992.

